

## SCHEMA DI ACCORDO QUADRO

con un unico operatore, ai sensi dell'art. 59, comma 3 del D. Lgs. n. 36/2023, che si stipula a seguito di una procedura aperta sopra soglia, ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. n. 36/2023, per l'affidamento del servizio di assicurazione..... – Lotto..... CIG: - CUP:

L'anno 2024, il giorno \_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_;

### DA UNA PARTE

l'Associazione Nazionale Comuni Italiani - ANCI (C.F. \_\_\_\_\_), con sede in Roma, Via dei Prefetti, n. 46, di seguito anche solo "ANCI", in persona di..... (Allegato 1);

### DALL'ALTRA

\_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, - P.IVA \_\_\_\_\_-, di seguito indicata come "Aggiudicatario" o "Affidatario", rappresentata ai fini del presente atto dal\_\_\_\_, nato ad \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, CF \_\_\_\_\_, previa procura del legale rappresentante allegata al presente atto (Allegato 1);

### PREMESSO CHE

- a) l'ANCI, con Determina Prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, ha disposto l'avvio di una procedura aperta sopra soglia, volta alla stipulazione di un Accordo Quadro con un unico operatore economico, ai sensi dell'art. 59, comma 3 del D. Lgs. n. 36/2023, per i servizi di assicurazione "All Risks", "Responsabilità civile terzi e dipendenti", "Infortuni professionali ed extraprofessionali dipendenti, giornalisti e Dirigenti", "Rimborso spese mediche personale" e "D&O". (Responsabilità patrimoniale);
- b) l'ANCI al fine di ottimizzare i costi della procedura di selezione del contraente, nonché di assicurare standard di qualità uniformi dei servizi assicurativi all'interno del gruppo ANCI, in data 01/06/2023 ha stipulato un accordo con IFEL, CITTALIA, ANCI comunicare e Anci Digitale (d'ora innanzi soltanto "Enti") per gestire la procedura unica di gara, per sé e in nome e per conto degli altri suddetti ENTI, fermo restando che, all'esito dell'aggiudicazione della gara unica, ciascuna Parte stipulerà i contratti di polizza direttamente col Contraente/i, sotto la propria esclusiva responsabilità;
- c) il D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36, recante Codice dei contratti pubblici, all'art. 59 prevede che le stazioni appaltanti possono concludere accordi quadro nel rispetto delle procedure previste dal decreto legislativo medesimo e per una durata non superiore a quattro anni;

- d) ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. n) dell'Allegato I.1 del D. Lgs. n. 36/2023 l'Accordo Quadro è l'accordo concluso tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e se del caso le quantità previste;
- e) per la realizzazione degli obiettivi sopra indicati, l'ANCI intende procedere mediante l'istituto dell'Accordo Quadro al fine di dotarsi di uno strumento contrattuale dinamico;
- f) in data \_\_\_\_\_ è stato inviato all'Ufficio pubblicazioni dell'Unione europea il bando di gara che ha dato esecuzione alla suddetta determina, pubblicato per estratto sulla GURI n. \_\_\_ del \_\_\_, nonché sui quotidiani..... e sul sito dell'ANCI;
- g) le offerte sono state presentate entro il termine di scadenza \_\_\_\_\_;
- h) con determina n. \_\_\_ del \_\_\_ è stata nominata la Commissione giudicatrice;
- i) all'esito dei lavori, con nota prot. n. \_\_\_ del \_\_\_ sono stati trasmessi alla Stazione appaltante i verbali delle operazioni compiute dalla suddetta Commissione ed in particolare la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha raggiunto il miglior punteggio;
- j) la Stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, con determina n. \_\_\_ del \_\_\_ ha provveduto all'aggiudicazione in favore di \_\_\_\_\_ per un ribasso percentuale globale sull'importo a base d'asta pari ad € \_\_\_\_\_;
- k) la Stazione appaltante ha comunicato immediatamente, e comunque entro e non oltre 5 giorni, l'esito dell'aggiudicazione agli operatori economici;
- l) ad esito della verifica del possesso dei prescritti requisiti, divenuta efficace l'aggiudicazione, la Stazione appaltante ha provveduto alla pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione;
- m) si è proceduto così ad acquisire d'ufficio il Documento Unico Regolarità Contributiva (DURC);
- n) per le verifiche antimafia trova applicazione l'art. 3, comma 2, del D.L. n. 76/2020, convertito in L. 120/2020, la cui applicazione è stata estesa sino al 31 dicembre 2026 dall'art. 14, comma 4-bis, del D. L. n. 13/2023, convertito in L. 41/2023;
- o) con la sottoscrizione del presente Accordo, l'Aggiudicatario della procedura di gara manifesta la propria volontà ad impegnarsi ad eseguire quanto stabilito nel presente Accordo Quadro alle condizioni, modalità e termini ivi indicati;
- p) alla luce dell'art. 18 del D. Lgs. n. 36/2023 l'Accordo è stipulato con atto informatico mediante scrittura privata;

Tra le parti come sopra individuate

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

### **Art. 1**

#### **Valore delle premesse e degli allegati**

Le premesse all'Accordo Quadro, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro medesimo.

Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro: il Bando di gara, il Disciplinare di gara, il Capitolato, le risposte alle FAQ pervenute, l'Offerta Economica e l'Offerta Tecnica.

In caso di discordanza o contrasto, tutti gli atti e i documenti della gara prodotti dall'ANCI prevarranno sugli atti e i documenti della gara prodotti dall'Aggiudicatario, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall'Aggiudicatario ed accettate dall'ANCI.

### **Art. 2**

#### **Oggetto e disciplina dell'Accordo Quadro e dei Contratti specifici**

Il presente Accordo Quadro definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa alle condizioni e alle modalità di affidamento dei singoli Appalti specifici e, conseguentemente, di esecuzione delle prestazioni oggetto del rispettivo Contratto specifico oggetto dell'affidamento e riferito al Lotto\_\_\_\_\_.

La previsione di un unico operatore economico che gestisce l'intero servizio consente di assicurare una più efficace e ~~con~~ fruizione del complesso di attività in cui si articola l'appalto e di garantire la razionalizzazione e il contenimento della spesa pubblica attraverso una gestione globale del servizio.

L'ANCI stipulerà con l'Aggiudicatario un Accordo Quadro, ossia un contratto di carattere normativo e aperto, con lo scopo di stabilire, in via preventiva, le condizioni contrattuali dei successivi contratti di appalto specifici che saranno stipulati durante il periodo di validità dell'Accordo stesso.

Con i contratti di appalto specifici, in particolare, in attuazione e in conformità alle condizioni fissate nell'Accordo Quadro, saranno definite, in modo certo e determinato, le specifiche prestazioni da svolgere, così come la relativa durata e la quantità delle stesse.

Ogni dettaglio tecnico relativo all'oggetto dell'affidamento è descritto nel Capitolato, che forma parte

integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro.

### **Art. 3**

#### **Aggiudicazione degli Appalti specifici**

Per l'aggiudicazione degli Appalti specifici, l'ANCI invierà all'Aggiudicatario una Richiesta di Offerta su cui andrà declinata l'Offerta e le relative voci di costo.

L'Aggiudicatario si impegna a fornire una Proposta specifica, declinando i costi del servizio affidato.

L'ANCI potrà chiedere modifiche alla Proposta specifica ove la medesima non venisse reputata completa o adeguata rispetto alle proprie esigenze. Ove richiesto, l'Aggiudicatario dovrà procedere alle eventuali modifiche concordate entro il termine che gli sarà assegnato.

L'ANCI formalizzerà l'accettazione della Proposta specifica, come eventualmente modificata, previa specifica disamina di congruità sugli importi preventivati dall'Aggiudicatario.

Nel caso in cui, nonostante ripetute modifiche e integrazioni, la proposta presentata dall'Aggiudicatario non soddisfi le esigenze dell'ANCI è fatta salva la facoltà di quest'ultima di attivare fornitori terzi, nel rispetto della normativa vigente.

Gli Appalti specifici si perfezioneranno a seguito di documentazione contrattuale (scambio di lettere e/o scrittura privata anche in modalità elettronica) con la quale l'ANCI esprimerà le proprie esigenze; l'Aggiudicatario eseguirà le prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro alle condizioni offerte in fase di aggiudicazione della presente procedura di gara.

L'Aggiudicatario, preso atto della natura dell'Accordo, si impegna ad eseguire le prestazioni a regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme di legge e di regolamento e di tutte le disposizioni, anche amministrative, vigenti o entrate in vigore durante l'esecuzione, oltretutto di quelle contenute nel Capitolato e negli ulteriori documenti di gara e di quelle che verranno impartite dall'ANCI.

Ai sensi degli artt. 9 e 60 d.lgs. 36 del 2023, qualora nel corso di esecuzione del Contratto al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al 5%, dell'importo complessivo, su richiesta dell'Appaltatore, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'80% della variazione, solo per la parte eccedente il 5%, in relazione alle prestazioni da eseguire

I prezzi sono aggiornati in aumento subordinatamente ad apposita istanza presentata dall'operatore

affidatario cui spetta l'onere di provare l'effettivo aumento dei prezzi. L'aggiornamento in diminuzione, invece, viene effettuato d'ufficio dall'ANCI committente.

#### **Art. 4**

##### **Durata dell'Accordo Quadro**

La durata dell'Accordo Quadro è di 4 (quattro) anni, quindi 48 mesi, in conformità a quanto previsto dall'art. 59, comma 1, del D.Lgs. n. 35/2023, decorrenti dalla data di sottoscrizione.

La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è di 4 anni (48 mesi), decorrenti dalla data specificatamente indicata in ognuno dei Capitolati di polizza e relativo Allegato a) Prospetto dell'Offerta elencati al punto 2.1, ovvero da altra data determinata da ANCI tenendo conto della data di aggiudicazione e di definizione della procedura.

Per durata dell'Accordo Quadro si intende il termine entro il quale potranno essere emessi Contratti Attuativi per l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante ai sensi dell'art. 120, comma 9 del D.lgs. n. 36/2023 può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

I singoli Contratti di appalto specifici potranno essere stipulati entro la scadenza dell'Accordo Quadro e resteranno comunque validi ed efficaci ove, in corso di esecuzione, dovesse spirare il termine di durata dell'Accordo Quadro a valle del quale sono stati stipulati.

Nel caso in cui il valore dell'Accordo Quadro, non sia stato ancora esaurito, la durata dell'Accordo Quadro potrà essere prorogata fino ad ulteriori 6 (sei) mesi; ciò avverrà su comunicazione scritta dell'Amministrazione che verrà inviata all'aggiudicatario a mezzo pec, con almeno 30 giorni di anticipo rispetto alla scadenza del termine.

La Stazione Appaltante si riserva di prorogare il contratto per una durata massima pari a 12 mesi ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto o alle condizioni di mercato ove più favorevoli per la Stazione Appaltante.

L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto.

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice.

In tal caso l'Appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

## **Art. 5**

### **Valore dell'Accordo Quadro**

Il valore complessivo dell'Accordo Quadro è stimato in € (            i/00) comprensivo di ogni onere, imposta e accessori.

L'importo complessivo dell'Accordo Quadro deve intendersi come importo massimo e, quindi, non impegna l'ANCI a stipulare contratti fino alla concorrenza dell'intero ammontare, atteso che i Contratti specifici saranno stipulati in base alle esigenze dell'ANCI.

L'Aggiudicatario riconosce ed accetta che l'importo del presente Accordo è da considerarsi quale importo massimo di spesa e che lo stesso (qualora siano attivati tutti gli Appalti specifici fino al raggiungimento totale del valore del presente Accordo Quadro) remunera tutte le attività, rinunciando sin da ora a richiedere ed ottenere qualsiasi ulteriore corrispettivo.

## **Art. 6**

### **Obbligazioni dell'Aggiudicatario**

L'Aggiudicatario, nel corso dell'Accordo Quadro, si impegna:

- a presentare offerta per ciascuno dei Contratti specifici, ai sensi di quanto previsto nel Disciplinare di gara, nel Capitolato, nonché nel rispetto di quanto offerto ai fini dell'aggiudicazione dell'Accordo Quadro e delle sopravvenute esigenze dell'ANCI;
- a mantenere fermo o migliorare, per tutta la durata del presente atto, ogni impegno assunto con l'offerta presentata per l'aggiudicazione dell'Accordo Quadro;
- in caso di realizzazione di un Appalto specifico, a stipulare il relativo Contratto specifico, previa prestazione di una garanzia definitiva a copertura dell'esatta e completa esecuzione dello stesso resa ai sensi e per gli effetti dell'art. 117 del D. Lgs. n. 36/2023;
- a dare esecuzione al contratto medesimo;
- a rispettare i criteri ambientali minimi di cui al Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 459 del 19 ottobre 2022 che qui si intendono integralmente riportati;
- a tenere costantemente aggiornati i documenti amministrativi ed i relativi dati richiesti per la partecipazione al presente Accordo Quadro; pertanto, l'Aggiudicatario dell'Accordo Quadro ha l'obbligo di comunicare all'ANCI, entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni lavorativi decorrenti dall'evento modificativo/integrativo, ogni modificazione e/o integrazione intercorsa

con riferimento a:

- il possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 e 95 del D. Lgs. n. 36/2023;
- le informazioni e i dati relativi alla iscrizione al Registro delle Imprese fornite con la dichiarazione sostitutiva in sede di partecipazione alla procedura di cui alle premesse;
- ogni modifica, ovvero il venir meno dei requisiti attestanti la capacità tecnica richiesta ai fini della partecipazione alla procedura di cui alle premesse.

L'Aggiudicatario si obbliga, altresì, ad eseguire la prestazione nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nell'Accordo Quadro, nel Disciplinare di gara, nel Capitolato e nel contratto specifico.

Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche indicate nel Disciplinare di gara, nel Capitolato, agli eventuali livelli migliorativi offerti in sede di Accordo Quadro ed a quant'altro offerto nel rispettivo Appalto Specifico. L'Aggiudicatario si obbliga, per tutta la durata del presente Accordo Quadro, a comunicare tempestivamente all'ANCI le eventuali modifiche che possano intervenire in ordine alle modalità di esecuzione contrattuale.

L'Aggiudicatario si impegna a comunicare tempestivamente all'ANCI, per quanto di propria competenza, le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione dell'Accordo Quadro e nei singoli contratti specifici, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili.

Per quanto ivi non espressamente stabilito, si rinvia a quanto specificato nel Capitolato, che costituisce parte e integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro.

## **Art. 7**

### **Obblighi relativi al rapporto di lavoro**

L'Aggiudicatario si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. In particolare, l'Aggiudicatario si obbliga ad ottemperare agli obblighi descritti dal D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. In caso di accertata violazione agli obblighi di cui sopra, l'ANCI procederà alla risoluzione contrattuale ed è autorizzato a rivalersi, mediante trattenute, sui crediti esistenti a favore dell'Aggiudicatario, ovvero, in mancanza o insufficienza, sul deposito cauzionale.

L'Aggiudicatario si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'Aggiudicatario si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'Aggiudicatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la Stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

## **Art. 8**

### **Obblighi di riservatezza e trattamento dei dati personali**

I dati e le informazioni che, verranno comunicati tra le parti e ai loro soggetti autorizzati e responsabili del trattamento, saranno utilizzati esclusivamente per l'adempimento del presente contratto.

Tali dati non saranno divulgati all'esterno se non a soggetti responsabili del trattamento, organi ed enti che esercitano le funzioni di vigilanza sull'Aggiudicatario ed alle Autorità dello Stato.

Le parti rispettano ed applicano nell'esercizio delle loro attività la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, il D.Lgs. n. 196/2003, il D.Lgs. n. 101/2018, il Regolamento Europeo n. 2016/679 e s.m.i.

Le parti rispettano ed applicano inoltre la normativa vigente in materia di dati non personali, come da Regolamento Europeo n. 2018/1807.

## **Art. 9**

### **Obblighi di tracciabilità finanziaria**

L'Aggiudicatario si impegna alla stretta osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e del decreto Legge 187 del 12/11/2010 («Misure urgenti in materia di



sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, sia nei rapporti verso la Stazione appaltante che nei rapporti con la Filiera delle Imprese.

In particolare, l'Aggiudicatario si obbliga:

- ad utilizzare, ai fini dei pagamenti intervenuti nell'ambito del contratto specifico, sia attivi da parte della Stazione appaltante che passivi verso la Filiera delle Imprese, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche;
- a registrare tutti i movimenti finanziari relativi al contratto, ad utilizzare, ai fini dei movimenti finanziari di cui sopra, lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
- ad utilizzare i suddetti conti correnti dedicati anche per i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché per quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, per l'intero importo dovuto e anche se questo non sia riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 3, comma 1 della L. n. 136/10;
- ad inserire, nell'ambito delle disposizioni di pagamento relative al contratto, il codice identificativo di gara (CIG);
- a comunicare alla Stazione appaltante ogni modifica relativa ai dati trasmessi inerenti il conto corrente dedicato e/o le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto entro il termine di 7 (sette) giorni dal verificarsi della suddetta modifica;
- ad osservare tutte le disposizioni sopravvenute in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di carattere innovativo, modificativo, integrativo o attuativo della legge 136/10, e ad acconsentire alle modifiche contrattuali che si rendessero eventualmente necessarie o semplicemente opportune a fini di adeguamento.

Nel caso di cessione di crediti derivanti dal contratto dovranno essere previsti a carico del cessionario i seguenti obblighi:

- indicare il CIG ed anticipare i pagamenti all'Aggiudicatario mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato;
- osservare gli obblighi di tracciabilità in ordine ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, utilizzando un conto corrente dedicato.

Saranno soggetti alle norme sulla tracciabilità di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 non solo l'Aggiudicatario, ma anche i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati al servizio di cui si tratta. Per la definizione di "filiera" e per tutti gli adempimenti connessi alla L. 13 agosto 2010, n. 136, si rinvia alla Determinazione dell'AVCP n. 4 del 7 luglio 2011 e alla successiva normativa in materia.

## **Art. 10**

### **Garanzia definitiva**

L'Aggiudicatario dovrà costituire, sia per la stipula del presente Accordo Quadro, sia per la stipula di ciascun Appalto specifico, ai sensi e con le modalità dell'art. 117 del D. Lgs. n. 36/2023 la garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'art. 106 del D. Lgs. n. 36/2023, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale salvo le eventuali riduzioni previste dalla normativa vigente.

La garanzia fideiussoria a scelta dell'Aggiudicatario può essere rilasciata dai soggetti di cui all'art. 106, comma 3, del D. Lgs. n. 36/2023. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

Per le previsioni normative afferenti alla garanzia definitiva si rinvia all'art. 117 del D. Lgs. n. 36/2023.

## **Art. 11**

### **Risoluzione**

L'ANCI, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere l'Accordo quadro ai sensi dell'art. 1456 c.c., nonché ai sensi dell'art. 1360 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Affidatario tramite PEC, nei seguenti casi:

- l'Accordo quadro ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto il ricorso ad una nuova procedura ai sensi dell'art. 120 del D. Lgs. n. 36/2023;

- l’Affidatario si è trovato, al momento dell’aggiudicazione dell’appalto in una delle situazioni che avrebbero determinato l’esclusione dalla gara;
- nell’ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dall’Affidatario ai sensi del D.P.R. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000;
- nell’ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano all’Affidatario di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
- in caso di avvalimento, ove risultasse la violazione delle previsioni in materia di cui all’art. 104 del D. Lgs. n. 36/2023.

L’ANCI, senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, ai sensi dell’art. 1456 c.c., nonché ai sensi dell’art.1360 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all’Affidatario tramite PEC, dovrà risolvere l’Accordo quadro nei seguenti casi:

- qualora nei confronti dell’Affidatario sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all’art. 94 del D. Lgs. n. 36/2023;
- qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge.

Nel caso in cui l’ANCI accerti un grave inadempimento dell’Affidatario ad una delle obbligazioni assunte con l’Accordo quadro tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, lo stesso formulerà la contestazione degli addebiti all’Affidatario e contestualmente assegnerà un termine, non inferiore a quindici giorni, entro i quali l’Affidatario dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che l’Affidatario abbia risposto, l’ANCI ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto dell’Accordo quadro; resta salvo il diritto dell’ANCI al risarcimento dell’eventuale maggior danno.

Qualora l’Affidatario ritardi per negligenza l’esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni del contratto, l’ANCI assegna un termine che, salvo i casi d’urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali l’Affidatario deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l’Affidatario, qualora l’inadempimento permanga, l’ANCI potrà risolvere l’Accordo quadro.

In caso di inadempimento dell'Affidatario anche a uno solo degli obblighi assunti con l'Accordo quadro che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato dall'ANCI , a mezzo PEC, per porre fine all'inadempimento, lo stesso ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto dell'Accordo quadro e di incamerare la garanzia definitiva.

In caso di risoluzione dell'Accordo quadro, l'Affidatario ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite ai sensi dell'art. 122, comma 5 e 6, del D. Lgs. n. 36/2023.

In caso di risoluzione dell'Accordo quadro, l'Affidatario si impegna, sin d'ora, a fornire all'ANCI tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dell'Accordo quadro.

L'ANCI, in caso di risoluzione e comunque nei casi di cui all'art. 124, comma 1, D. Lgs. n. 36/2023, potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara e risultati dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo Accordo quadro per l'affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall'Aggiudicatario originario in sede di offerta.

Resta fermo quanto previsto all'art. 122 del D. Lgs. n. 36/2023.

## **Art. 12**

### **Cessione del contratto**

È fatto divieto all'Affidatario di cedere, a qualsiasi titolo, l'Accordo quadro, a pena di nullità della cessione stessa, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lett. d), del D. Lgs. n. 36/2023.

## **Art. 13**

### **Recesso**

Fermo restando quanto previsto in materia di recesso dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D. Lgs. n. 159/2011, l'ANCI ha diritto nei casi di:

- giusta causa
- reiterati inadempimenti dell'Affidatario, anche se non gravi

di recedere unilateralmente dall'Accordo Quadro in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso. In

tal caso, l’Affidatario ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese anche in deroga a quanto previsto all’art. 1671 c.c.

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- qualora sia stato depositato contro l’Affidatario un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell’Affidatario;
- ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante l’Accordo quadro.

L’ANCI, ai sensi dell’art. 123 del D. Lgs. n. 36/2023, ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dall’Accordo quadro in qualunque momento, con preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni, da comunicarsi all’Affidatario a mezzo PEC previo il pagamento delle prestazioni eseguite, oltre al decimo dell’importo dei servizi non eseguiti.

Nelle fattispecie di cui ai commi precedenti, l’Affidatario rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.

Dalla data di efficacia del recesso, l’Affidatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all’ANCI.

#### **Art. 14**

##### **Costi della sicurezza**

Relativamente a quanto previsto dal D. Lgs. del 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro circa l’obbligo del datore di lavoro committente di elaborare un documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), si precisa che ai sensi e per gli effetti del comma 3-bis dell’art. 26 del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e della Determinazione dell’A.N.AC. n. 3/2008, l’importo degli oneri per la sicurezza per l’eliminazione dei rischi da interferenze è pari a € 0,00, al netto dell’IVA, poiché trattasi di servizi caratterizzati da prestazioni di natura intellettuale.

#### **Art. 15 Anticorruzione**

L’Aggiudicatario dichiara, inoltre, di conoscere le previsioni della Legge 6 novembre 2012, n. 190 (di

seguito c.d. “Legge Anticorruzione”) e si impegna a porre in essere comportamenti conformi ai principi in essa contenuti.

L’Aggiudicatario prende, altresì, atto che l’inosservanza della Legge Anticorruzione integra un inadempimento grave degli obblighi di cui al presente Accordo, che legittima l’ANCI a risolvere lo stesso *ipso iure* e con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 del Codice Civile.

L’Aggiudicatario dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell’ANCI per il triennio successivo alla conclusione del rapporto.

## **Art. 16**

### **Emissione fatture e pagamenti**

In riferimento alle prestazioni indicate nel Capitolato, il pagamento del corrispettivo verrà liquidato entro i termini di legge decorrenti dalla data di ricevimento della fattura nel rispetto dei termini contrattuali indicati nei singoli Appalti specifici riportando su ciascuna di esse i seguenti dati:

- gli estremi dell’affidamento;
- l’importo della prestazione indicando nel dettaglio le attività/prestazioni e il relativo corrispettivo delle stesse in coerenza con l’offerta economica formulata in sede di gara;
- il n. del CIG della gara e il n. del CUP.

Il pagamento sarà effettuato a mezzo di bonifico bancario sul conto dedicato comunicato dall’Affidatario ex art. 3, comma 7 della L. 13 agosto 2010, n. 136.

Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compresi i ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l’Aggiudicatario potrà sospendere le prestazioni; qualora l’Aggiudicatario si rendesse inadempiente a tale obbligo, l’ANCI potrà risolvere di diritto il contratto.

Il pagamento dei corrispettivi è subordinato peraltro all’acquisizione della documentazione relativa alla regolarità contributiva (DURC).

L’Affidatario si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del governo della provincia di Roma della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Prima dell’esecuzione del contratto l’Affidatario dovrà effettuare le comunicazioni di cui all’art. 3, comma 7 della L.13 agosto 2010, n. 136.

L'ANCI provvede d'ufficio alla verifica del versamento da parte dell'Affidatario dei contributi previdenziali assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti (DURC) e ad ogni altro adempimento necessario, prodromico al pagamento secondo la vigente normativa. A seguito della consegna della documentazione integrativa o revisionata richiesta, l'ANCI ha come nuovo termine di approvazione ulteriori 10 giorni dalla consegna. Trascorsi i 10 giorni senza che la Stazione appaltante abbia chiesto chiarimenti c/o altra documentazione, il documento riepilogativo si intende accettato ed approvato.

Il pagamento della fattura è subordinato agli accertamenti di cui all'art. 48 bis del DPR 29 settembre 1973, n. 602 ed ai suoi provvedimenti attuativi.

#### **Art. 17**

##### **Stipula dell'Accordo Quadro, spese di registrazione e oneri fiscali**

L'Aggiudicatario è tenuto alla stipulazione dell'Accordo Quadro in forma scrittura privata con modalità elettronica, nel termine che verrà previamente indicato dall'ANCI.

Sono a carico dell'Aggiudicatario, tutte le spese contrattuali oltre che le eventuali spese conseguenti allo svincolo della cauzione e tutte le tasse e imposte presenti e future inerenti all'appalto.

#### **Art. 18**

##### **Risoluzione delle controversie**

Al fine di prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione del contratto è prevista la costituzione obbligatoria del collegio consultivo tecnico di cui all'articolo 215 del D.Lgs. n. 36/2023 e all'allegato V.2 del D.Lgs. n. 36/2023.

Il collegio esprime pareri e adotta determinazioni aventi natura di lodo contrattuale ai sensi dell'art. 803 ter codice di procedura civile.

Il collegio sarà composto da tre componenti scelti di comune accordo e spese dello stesso saranno divise equamente tra le parti.

#### **Art. 19**

##### **Clausole finali**

Il presente Accordo Quadro ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno, altresì, preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole dell'Accordo Quadro e/o dei singoli Contratti attuativi non comporta invalidità o inefficacia del medesimo contratto nel suo complesso.

Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del presente Accordo Quadro o dei singoli Contratti attuativi (o di parti di essi) da parte dell'ANCI non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti ad essa spettanti chesi riserva comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

Con il presente Accordo Quadro si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in caso di contrasto, le previsioni del presente atto prevarranno su quelle dell'esecuzione dei Contratti attuativi, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

L'accettazione specifica delle clausole del presente Accordo Quadro, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del codice civile, è subordinata alla sottoscrizione di una specifica e separata dichiarazione da parte del Contraente.

Il presente Accordo Quadro è stipulato sotto condizione risolutiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 92, comma 3, del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 recante Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

Per l'Appaltatore

\_\_\_\_\_

Per l'Aggiudicatario

Dott. \_\_\_\_\_

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c., l'Aggiudicatario dichiara di aver letto con attenzione e di approvare specificatamente le pattuizioni contenute negli articoli seguenti: n. 3 (Aggiudicazione degli Appalti specifici); n. 5 (Valore dell'Accordo Quadro); n. 6 (Obbligazioni dell'Aggiudicatario); n. 10 (Garanzia



definitiva); n. 11 (Risoluzione); 13 (Recesso); n. 19 (Risoluzione delle controversie).

Per l'Aggiudicatario

---

Dott.